



N° PAP-01361-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 03/12/2019 al 18/12/2019

L'incaricato della pubblicazione  
ANTONIO REDA

**COMUNE DI CAMEROTA**  
PROVINCIA DI SALERNO

**AREA: AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DSG N° 00558/2019 del 03/12/2019**

N° DetSet 00059/2019 del 26/11/2019

**Responsabile dell'area: GIOVANNI CASTALDI**

Istruttore proponente: GIOVANNI CASTALDI

**OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019. Impegno di spesa.**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....  
in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00558/2019, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

CAMEROTA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**Premesso** che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

**Richiamato** l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

**Dato atto** che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

**Atteso** che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili" nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

**Precisato** che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

**Rilevato** che il succitato art. 67 del CCNL del 21.05.2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, comprensive delle risorse previste dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo CCNL, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

**Considerato** che l'art. 68 del CCNL 21.05.2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire

prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

- a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
- b) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

**Ritenuto** di dover provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, per la sola parte stabile di cui all'art. 67, comma 1 e 2, del C.C.N.L. 21.05.2018, al fine di poter riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse e, comunque, necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili;

**Rilevato** che l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

**Tenuto conto** che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, rideterminato nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è stato quantificato in € 82.961,00 e che, pertanto tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare a partire dall'anno 2017;

**Preso atto** che, in relazione all'incremento di cui al richiamato art. 32, comma 7, il MEF, con il parere prot. 256170 del 13/12/2018, ha chiarito che si ritiene fattibile, unitamente alla rettifica del fondo da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dall'Aran con l'orientamento applicativo CFL7/2018, anche la corrispondente rettifica del limite del fondo per il trattamento accessorio come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, da eseguirsi avendo cura di applicare alla stessa le medesime decurtazioni proporzionali effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015.

**Tenuto conto** che, in base al predetto parere, è stato rideterminato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 mediante integrazione di un importo pari ad € 1.710,00, e pertanto il tetto del fondo da non superare a partire dall'anno 2017 viene rideterminato in € 84.671,00;

**Preso atto** che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la nuova disciplina fa riferimento all'"*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*" determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili;

**Rilevato** che il MEF, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi al totale del:

- a) *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall'articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018;
- b) *ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del

bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo;

c) *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile 1999;

**Precisato** che per l'esercizio finanziario anno 2016 il fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative è stato determinato in € 43.209, considerando una quota pari al 25% da destinare alla retribuzione di risultato, e che per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario resta confermato lo stanziamento della somma utilizzata nell'anno precedente pari ad € 10.385,00, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 14 del CCNL 01.04.1999;

**Esaminata** la proposta contenente la costituzione provvisoria del fondo relativamente alle risorse decentrate stabili, che viene quantificato in un importo di € 89.796,64, di cui € 5.125,64 considerate risorse neutre non soggette a riduzione ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, come si evince dalle tabelle di cui all'allegato "A", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Atteso** che spetta all'organo politico di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere all'applicazione della succitata disciplina vincolistica in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili;

**Dato atto** che, in base alla determinazione delle risorse stabili, si rileva che l'importo disponibile già risulta pari al fondo costituito nell'anno 2016 e, pertanto, non risulta praticabile l'integrazione delle risorse decentrate variabili, al fine di garantire il rispetto dei vincoli imposti sul contenimento della spesa destinata alla contrattazione decentrata integrativa, fatto salvo eventuali somme disponibili di cui all'art. 67, comma 3 – lettere a) – b) – c) ed e), in quanto ritenute neutre ai fini dei predetti vincoli;

**Considerato** che, in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019, si rende necessario procedere ad una prima determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità;

**Dato atto** che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

**Visto** l'allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

**Accertata** la disponibilità finanziaria della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2019, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del ;

**Dato atto** del rispetto dell'art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

**Ritenuto** di provvedere all'impegno di spesa degli importi necessari al finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse stabili;

### DETERMINA

1. **di approvare** la determinazione delle risorse stabili quantificate in € 89.796,64, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che risulta rispettata la disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017;
3. **di dare atto** che
  - la spesa pari ad € 27.246,60 destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storicizzate risultano impegnate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale;
  - la somma per il finanziamento dell'indennità di comparto pari ad € 9.666,81 è prevista sui capitoli di bilancio correlati alla retribuzione fondamentale del personale;
1. **4. di procedere** all'impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate stabili per € 52.883,23, oltre oneri riflessi e IRAP, prevista nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2019, come di seguito descritto:

Eserc.	Capitolo	Descrizione	Cod.Rif.	Importo	Soggetto
2019		Trattamento economico accessorio		€ 52.883,23	
2019		Oneri riflessi		€ 12.586,21	
2019		IRAP		€ 4.495,07	

1. **di trasmettere** il presente provvedimento al Segretario Generale, Presidente della Delegazione trattante, alle OO.SS. Territoriali e alla RSU Aziendale.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

### Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
<b>Art. 67 CCNL 2016 - 20018- Comma 1</b>	
Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/02/2018;	<b>€ 84.892,00</b>
<b>Art. 32 CCNL 2002 - 2005 - Comma 7</b>	
Importo pari allo 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001	<b>€ 1.710,00</b>
<b>FONDO RISORSE STABILI DISPONIBILE</b>	<b>€ 86.602,00</b>
A DETRARRE	
Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	<b>€ 1.931,00</b>
<b>Totale art. 67 CCNL 2016 - 20018 - Comma 1</b>	<b>€ 84.671,00</b>
<b>Art. 67 CCNL 2016 - 20018- Comma 2</b>	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 25)	<b>€ 2.080,00</b>
<b>Lettera b)</b> - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	<b>€ 2.128,20</b>
<b>Lettera c)</b> . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005 - Comma 4</b>	

Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 917,44
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2019</b>	€ 89.796,64

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento specificate al comma 3 dello stesso art. 67 del CCNL del 21/02/2018, come di seguito indicate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C	Anno 2019
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	
<b>Art. 67 CCNL 2016 - 20018</b>	
<b>Comma 3</b>	
<b>lettera a)</b> - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
<b>lettera b)</b> - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4,5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
<b>lettera c)</b> - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016	
> 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i.	
> risorse correlate al recupero evasione IMU in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della legge n. 145 del 30.12.2018	
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT	



Risorse ex art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004 per un importo pari allo 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001		€ 1.710,00	
FONDO RISORSE NEUTRE 2016		€ 0,00	
LIMITE FONDO 2016 DA NON SUPERARE		€ 84.671,00	
RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - DEL D.LGS. N. 75/2017		€ 0,00	
FONDO 2019 DISPONIBILE PER IL CCDI 2019		€ 89.796,64	

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00059/2019 del 26/11/2019, avente oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019. Impegno di spesa.

*Preso d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.*

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

